

COVID-19: INDICAZIONI PER LA TUTELA DEL LAVORATORE "FRAGILE"

I D.P.C.M. 22 Marzo, 11 Marzo e 8 marzo 2020 hanno dettato rispettivamente le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale e le misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale; in particolare all' art. 3, co. 1, lett. b del D.P.C.M. 8/3/2020 *"è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1"*.

A scopo puramente indicativo, si riportano di seguito le patologie croniche e le condizioni di immunodepressione congenita o acquisita che possono configurare una condizione di maggiore "fragilità" a seguito di contagio:

- malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (es. asma grave, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica, enfisema polmonare, broncopatia cronico ostruttiva - BPCO)
- malattie dell'apparato cardio-circolatorio (cardiopatologia ipertensiva e cardiopatie congenite e acquisite)
- diabete mellito e altre malattie metaboliche.
- insufficienza renale/surrenale cronica malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie
- patologie oncologiche
- malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi,
- immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV
- malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale
- patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (es. malattie neuromuscolari)
- epatopatie croniche
- patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici.

Si propone di seguito una prassi che coinvolga Medico Competente, organizzazione aziendale e SSN, per la quale il Lavoratore che ritenga di rientrare tra le **"categorie fragili"**, ovvero **"affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita"** potrà:

- 1) rivolgersi al Medico di Medicina Generale (MMG) che, a sua tutela, potrà giustificare il periodo di "isolamento" prescrivendo un congedo per malattia (giustificando con codice INPS V07.0 "necessità di isolamento e altre misure profilattiche");
- 2) nei casi in cui il MMG non prescriva (o non possa prescrivere) il periodo di malattia, il Lavoratore può contattare il Medico Competente informandolo della situazione ed inviando la documentazione clinica (certificazioni emesse dal medico curante e/o dallo specialista di riferimento) comprovante la sua **condizione allo stato attuale**, conferendo in tal modo il consenso alle azioni successive che il Medico Competente dovrà mettere in atto per la tutela della sua salute;
- 3) il Medico Competente, verificata la documentazione prodotta dal Lavoratore (certificato del MMG o certificati e referti clinico-specialistici) e la congruenza con quanto previsto dalle indicazioni normative vigenti, comunica al Datore di Lavoro, **limitandosi alle informazioni strettamente necessarie nel rispetto del trattamento dei dati sensibili**, la richiesta di adottare nei confronti di tale Lavoratore le direttive più idonee al fine di ottemperare alle raccomandazioni disposte dall'articolo 3 e dalle Misure igienico-sanitarie di cui all'allegato 1 del DPCM 8/3/20. Tenuto conto della peculiarità della propria organizzazione, il Datore di Lavoro potrà applicare misure più incisive così come previste al DPCM 11 marzo 2020 per tutelare la salute del lavoratore fragile attraverso:
 - l'utilizzo di modalità di lavoro agile (per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza),
 - l'incentivo di ferie e congedi retribuiti (nonché altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva),
 - la sospensione di attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione,
 - la limitazione degli spostamenti all'interno e/o all'esterno del sito lavorativo,
 - la fornitura di adeguati DPI,
 - il contingentare l'accesso agli spazi comuni.

Per i lavoratori già riconosciuti dalle competenti Commissioni Medico-Legali **portatori di handicap o handicap grave L. 104/92**, si rammenta che ai sensi dell'art. 26 del DL n. 18 17/3/2020 *"Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9."*

COVID-19: SCHEMA PROCEDURA PER LA TUTELA DEL LAVORATORE "FRAGILE"

Il Lavoratore ritiene di rientrare tra le persone "affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita".

MMG PRESCRIVE CONGEDO PER MALATTIA

Il Lavoratore si rivolge al proprio Medico di Medicina Generale (MMG) che, a sua tutela, potrà giustificare il periodo di "isolamento" prescrivendo malattia con codice INPS V07.0 ("necessità di isolamento e altre misure profilattiche").

MMG NON PRESCRIVE CONGEDO PER MALATTIA

Il Lavoratore può contattare il MC informandolo della situazione ed inviando la documentazione clinica (certificazioni emesse dal medico curante e/o dallo specialista di riferimento) comprovante la sua **condizione allo stato attuale**, conferendo in tal modo il consenso alle azioni successive che il MC dovrà mettere in atto per la tutela della sua salute

Il MC verifica la documentazione clinica prodotta dal Lavoratore (certificato del MMG o certificati e referti clinico-specialistici) e la congruenza con quanto previsto dalle indicazioni normative vigenti, e comunica al DdL, **limitandosi alle informazioni strettamente necessarie nel rispetto del trattamento dei dati sensibili**, la richiesta di adottare nei confronti di tale Lavoratore fragile le direttive più idonee per ottemperare alle raccomandazioni disposte dall'articolo 3 e dall'allegato 1 del DPCM 8/3/20, nonché le misure più incisive previste al DPCM 11 marzo 2020.

Per i lavoratori già riconosciuti dalle competenti Commissioni Medico-Legali **portatori di handicap o handicap grave L. 104/92**, si rammenta che ai sensi dell'art. 26 del DL n. 18 17/3/2020 "Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9."